

Giurisprudenza

Rimessione in primo grado L'eccezione confermata dalla regola

29 Settembre 2006

I motivi che legittimano il giudice di appello a richiamare in causa la Ctp sono soltanto quelli tassativamente previsti dalla norma

Thumbnail Poiché nel processo tributario, come nel processo civile, i motivi di rimessione della causa al giudice di primo grado (articoli 59, comma 1, lettera c), Dlgs 546/92, e 354 c.p.c.) sono tassativi, il giudice d'appello deve provvedere alla detta rimessione solo quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato, mentre non deve provvedervi in caso di pronuncia *ultra petita* o di omessa pronuncia. E' quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 18824 dello scorso 30 agosto.

Image not found or type unknown

Sulla natura tassativa delle ipotesi di rimessione, la circolare 98/1996 si era così espressa: “*Naturalmente, i casi precitati costituiscono delle eccezioni in quanto normalmente il giudice di secondo grado decide il merito della controversia ordinando, qualora lo ritenga necessario, la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado. L'ampliamento espresso delle ipotesi di rimessione, previste dall'articolo 59, elimina ogni dubbio sorto nel sistema previgente sulla tassatività o meno dei casi di rimessione e sulla opportunità della integrazione analogica con i casi di rimessione contemplati dagli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile*”.

Nella controversia in questione, la parte ricorrente si doleva del fatto che, essendosi la Ctp pronunciata su un'istanza per la quale non si era instaurato il contraddittorio, la Ctr non ha rimesso la causa al primo giudice.

La Suprema corte ha rigettato la doglianza sulla scorta di un'esegesi del combinato disposto degli articoli 59, Dlgs 546/92, e 354, c.p.c., a riprova del fatto che, impregiudicata la natura peculiare del processo tributario, il rinvio alla disciplina processualcivilistica è spesso risolutivo delle controversie

interpretative.

La norma da ultimo citata prevede che: *“...il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarare nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma. Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308...”*.

I giudici di legittimità osservano che le ipotesi di rimessione alla Ctp (articolo 59, Dlgs 546/92), al pari di quelle previste nel rito ordinario dall'articolo 345 c.p.c., sono tassative (v. Cassazione n. 14179/2001), così come al pari di quella sancita al comma 1 di tale ultima norma in caso di mancata integrazione del contraddittorio, l'ipotesi stabilita dalla lettera b) del citato articolo 59 si verifica solo quando il processo non si sia efficacemente svolto, per non avervi partecipato, o per non essere stati messi in grado di parteciparvi, tutti i legittimi contraddittori (v. Cassazione n. 13766/2004).

Da ciò consegue che il vizio di omessa pronuncia, come quello di pronuncia *ultra petitum*, non rientra fra quelli tassativamente indicati dagli articoli 353 e 354 c.p.c. e tra quelli per il contenzioso tributario indicati dall'articolo 59 del Dlgs 546/92 *“come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma che comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiarare il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cassazione n. 13426/2004)”*.

di

Marcello Maiorino

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rimessione-primo-grado-leccezione-confermata-dalla-regola>